

PDL “Piano generale delle aree protette regionali”

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Finalità e oggetto
- Articolo 2 - Piano regionale delle aree protette
- Articolo 3 - Rapporti tra gli strumenti di pianificazione territoriale
- Articolo 4 - Promozione delle azioni di sviluppo sostenibile e sviluppo iniziative imprenditoriali ecocompatibili
- Articolo 5 - Rete Natura 2000
- Articolo 6 - Reti ecologiche ed escursionistiche
- Articolo 7 - Boschi e vegetazione naturale e seminaturale nelle aree protette
- Articolo 8 - Criteri per la difesa e la gestione faunistica
- Articolo 9 - Agricoltura nelle aree protette
- Articolo 10 - Informazione, formazione e comunicazione
- Articolo 11 - Patrimonio regionale delle aree protette
- Articolo 12 - Disciplina degli interventi in deroga di trasformazione dell'ambiente naturale

TITOLO II

SISTEMA DELLE AREE PROTETTE REGIONALI

- Articolo 13 - Classificazione ed individuazione delle aree protette regionali

Capo I

Aree naturali

- Sezione I
- Parchi naturali regionali
- Articolo 14 - Definizione, istituzione e gestione dei parchi naturali regionali
- Articolo 15 - Piano del parco naturale regionale
- Articolo 16 - Procedure per l'approvazione dei piani dei parchi naturali regionali

- Sezione II
- Riserve naturali regionali
- Articolo 17 - Definizione e classificazione delle riserve naturali regionali
- Articolo 18 - Procedura per l'istituzione e la delimitazione delle riserve naturali regionali
- Articolo 19 - Gestione delle riserve naturali
- Articolo 20 - Piano della riserva naturale regionale

- Sezione III
- Monumenti naturali
- Articolo 21 - Monumenti naturali

Capo II

Risorse territoriali e ambientali

- Sezione I
- Parchi regionali
- Articolo 22 - Definizione, istituzione e gestione dei parchi regionali
- Articolo 23 - Compiti dell'ente gestore del parco regionale
- Articolo 24 - Piano del parco regionale
- Articolo 25 - Strumenti attuativi

Sezione II

Parchi locali di interesse sovracomunale

Articolo 26 - Parchi locali di interesse sovracomunale

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI, NORME ECONOMICO-FINANZIARIE, VIGILANZA E SANZIONI

Sezione I

Organizzazione dei consorzi

Articolo 27 - Consorzi di gestione

Articolo 28 - Organi e funzioni

Sezione II

Norme economico-finanziarie

Articolo 29 - Gestione economico-finanziaria dei parchi regionali, delle riserve e dei monumenti naturali

Articolo 30 - Piano regionale di finanziamento

Articolo 31 - Interventi a favore delle aree protette regionali

Sezione III

Vigilanza e sanzioni

Articolo 32 - Vigilanza e irrogazione delle sanzioni

Articolo 33 - Sanzioni amministrative

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 - Segnaletica

Articolo 35 - Interventi sostitutivi

Articolo 36 - Norma finanziaria

Articolo 37 - Norme transitorie

Articolo 38 - Abrogazione di norme

Articolo 1

Finalità e oggetto

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, disciplina le forme di tutela e valorizzazione del sistema complessivo delle aree naturali e delle risorse territoriali ed ambientali rappresentato dalle aree protette regionali ed, in attuazione della direttiva 92/43/CEE, persegue l'obiettivo di assicurare adeguati livelli di biodiversità.
2. Nella prospettiva di integrare lo sviluppo economico e sociale con la conservazione del patrimonio naturale ed il miglioramento della qualità della vita, la Regione Lombardia attraverso il sistema delle aree protette regionali, costituisce una rete ecologica ed ambientale unitaria e polivalente in coerenza con gli orientamenti dello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo
3. Lo sviluppo del territorio, l'attività di tutela e di valorizzazione delle aree protette regionali sono ispirati ai principi di sostenibilità e partenariato e si realizzano attraverso un'attività di collaborazione tra gli enti istituzionali e gli altri soggetti presenti sul territorio.
4. Sono obiettivi del sistema delle aree protette regionali:
 - a) l'applicazione di metodi di gestione ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale
 - b) la gestione attiva e la valorizzazione della diversità paesistica coerentemente con i principi espressi dalla Convenzione Europea del Paesaggio mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici
 - c) la promozione delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'artigianato tipico e di altre attività anche sperimentali, idonee a favorire la crescita sociale, economica e culturale delle comunità insediate
 - d) la fruizione culturale, didattica e ricreativa, in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.
 - e) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio ecologico complessivo del territorio
5. La tutela, conservazione e la valorizzazione delle aree protette regionali sono informate a criteri di efficacia ed efficienza. Per ciascuna area protetta è individuata la forma di gestione che comporti la migliore interazione con il territorio. Gli enti gestori sono tenuti ad osservare, nella propria attività, criteri di effettiva rappresentanza delle identità locali. L'attuazione delle strategie di valorizzazione delle aree protette e di conservazione del patrimonio naturale e culturale è perseguita mediante gli strumenti di pianificazione del territorio e, ove possibile mediante accordi/convenzioni con i soggetti proprietari.

In nessun caso le iniziative per la valorizzazione delle aree protette, ed in particolare quelle finalizzate alla loro fruizione, possono comportare una menomazione della integrità dei valori tutelati ovvero dei diritti costituiti legittimamente sulle aree, salvo l'esercizio dei poteri espropriativi secondo l'ordinamento.
6. La Regione promuove le necessarie intese con le altre Regioni interessate:
 - a) per la gestione con criteri unitari delle aree protette confinanti o per l'istituzione di aree protette interregionali;
 - b) per la presentazione di progetti comuni che possano usufruire di forme di sostegno e di promozione dello Stato e dell'Unione europea.

Articolo 2

Piano regionale delle aree protette

1. Al fine di perseguire la conservazione, la valorizzazione e la riqualificazione del patrimonio naturale e territoriale, in forma unitaria e coordinata, la Regione approva un Piano regionale delle aree protette (PRAP).
2. Il PRAP detta le linee regionali di indirizzo della programmazione pluriennale tecnico-finanziaria in materia naturalistica e ambientale e costituisce atto di indirizzo della pianificazione provinciale e comunale e di orientamento della pianificazione delle aree protette.
3. Il PRAP coordina gli obiettivi di tutela naturalistica con gli obiettivi di tutela paesistico-ambientale e, in particolare, definisce:
 - a) le linee strategiche per promuovere la conservazione delle biodiversità e la valorizzazione delle risorse endogene ispirata ai principi dello sviluppo sostenibile;
 - b) le linee strategiche per lo sviluppo sostenibile come parte integrante dello sviluppo economico e sociale della Lombardia;
 - c) le iniziative prioritarie in campo naturalistico per il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;
 - d) i criteri per l'individuazione, la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonché il recupero ambientale di quelle degradate;
 - e) i criteri per la realizzazione delle reti ecologiche di connessione tra le singole aree protette regionali;
 - f) gli indirizzi per la definizione delle misure di prevenzione e compensazione ambientale dei danni derivanti da interventi di trasformazione territoriale di cui all'articolo 12;
 - g) i criteri per l'individuazione delle aree, situate nei parchi regionali, da destinare prevalentemente a funzioni di fruizione culturale, educativa e ricreativa ecocompatibile;
 - h) i criteri per il riconoscimento dell'interesse sovracomunale dei parchi locali di cui all'articolo 26
4. La proposta di PRAP e dei relativi aggiornamenti è previamente deliberata dalla Giunta regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL), a fini notiziali. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, tutti coloro che vi abbiano interesse possono formulare osservazioni sul progetto. La Giunta regionale esamina le osservazioni pervenute, modificando, se del caso, il progetto di piano, ovvero formula motivate controdeduzioni alle stesse e trasmette al Consiglio la proposta definitiva di piano. Il PRAP è approvato dal Consiglio regionale, con propria deliberazione ed è pubblicato sul BURL. Esso entra in vigore il giorno dalla pubblicazione.
5. La Giunta regionale garantisce adeguate forme di partecipazione degli enti locali e dei rappresentanti degli enti gestori delle aree protette ai fini della predisposizione della proposta di PRAP.
6. Gli obiettivi di attuazione del PRAP e le priorità d'intervento sono definite annualmente nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale assicurando il coordinamento con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e di altre Regioni.

Articolo 3

Rapporti tra gli strumenti di pianificazione territoriale

1. Le previsioni dei piani delle aree regionali protette prevalgono sulle eventuali previsioni difformi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica provinciale e comunale.
2. Il PRAP integra, per la parte inerente la tutela paesistico ambientale, il Piano territoriale paesistico regionale .
3. Il piano del parco naturale regionale ha valore, ai sensi dell'articolo 25 della legge 394/91, anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce, dalla data di pubblicazione sul BURL, i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
4. Relativamente alle aree comprese nel territorio di aree regionali protette, i contenuti dei piani dei parchi regionali sono recepiti dal Piano territoriale provinciale
Le previsioni del PTP, concernenti la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, qualora costituiscano diretta attuazione di interventi previsti come prioritari nel PTR e qualora il carattere prioritario di tali interventi sia stato riconosciuto dalla Regione in sede di PTR, prevalgono sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, purchè non costituenti parchi naturali o aree naturali protette secondo la vigente legislazione .
5. Le Province apportano al PTP, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dei piani, le modifiche conseguenti.
4. I piani dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali, che abbiano assunto i contenuti di atti a specifica valenza paesistica come individuati dall'articolo 3, comma 2, lettera d) della deliberazione del Consiglio regionale 6 marzo 2001, n. VII/197 «Piano territoriale paesistico regionale», integrano, per la parte inerente la tutela paesistico ambientale, il Piano territoriale regionale ed i Piani territoriali provinciali.

Articolo 4

Promozione delle azioni di sviluppo sostenibile e sviluppo di iniziative imprenditoriali ecocompatibili

1. La Regione e gli enti gestori promuovono programmi, misure e iniziative di valorizzazione delle aree protette, dirette alla costituzione di un sistema unitario di risorse per lo sviluppo economico, sociale e culturale, al fine di attivare processi di sviluppo durevole.

2. Negli strumenti di programmazione e governo delle aree protette, la Regione e gli enti gestori, in coerenza con il principio di sussidiarietà, definiscono linee di intervento di prevenzione finalizzate:

a) all'attività di informazione, sensibilizzazione e formazione per l'adesione locale a processi e strumenti di sostenibilità ambientale;

b) all'adesione degli enti locali, ricadenti in tutto o in parte nelle aree protette, a processi di Agenda 21 locale e ad altri strumenti di sviluppo sostenibile quali le certificazioni d'area, i sistemi di gestione ambientale, la contabilità ambientale, gli appalti verdi, i programmi di mobilità sostenibile;

c) all'attuazione di programmi di sviluppo turistico sostenibile anche mediante l'adesione degli enti gestori, delle imprese turistiche e degli altri attori locali alla Carta Europea del Turismo Sostenibile in Aree Protette;

d) alla gestione della domanda di mobilità determinata dalla fruizione turistica, anche con forme di organizzazione dei servizi di trasporto innovativi a basso impatto e mezzi ecologici;

e) alla promozione di attività produttive di tipo tradizionale, agro-silvo-pastorali e sperimentali, di commercializzazione dell'artigianato tipico per favorire una crescita economica sociale e culturale compatibile con la qualità paesistica dei luoghi;

f) al sostegno e allo sviluppo di procedure di certificazione ambientale, concordando con le imprese interventi di riqualificazione paesistico-ambientale dei siti interessati e di quelli limitrofi;

g) all'attività di formazione finalizzata alla creazione di nuove opportunità occupazionali ed inerente i temi della gestione di produzioni naturali diversificate a basso impatto, della salvaguardia dai rischi idrogeologici, dei recuperi ambientali e delle innovazioni tecnologiche in materia di ingegneria naturalistica.

3) Al fine di tutelare e valorizzare le peculiari caratteristiche territoriali dei parchi regionali, la Regione promuove e sostiene, anche attraverso la priorità nella concessione del complesso dei finanziamenti regionali, iniziative imprenditoriali idonee a generare occasioni di sviluppo economico e di crescita occupazionale.

4) Le iniziative imprenditoriali devono consistere in attività che promuovano effetti occupazionali nel pieno rispetto delle esigenze di salvaguardia e di tutela del territorio .

Articolo 5
Rete Natura 2000

1. La Regione, tutela e valorizza la biodiversità attraverso:

- a) il mantenimento dei tipi di habitat naturali e seminaturali e degli habitat di specie, nella loro area di ripartizione naturale, ovvero, all'occorrenza, il loro ripristino;
- b) la gestione razionale degli habitat attraverso eventuali piani di gestione e assicurando la corretta fruizione del patrimonio naturale;
- c) l'individuazione degli elementi costituenti la rete ecologica regionale.

2. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle funzioni delegate di cui al comma 3, mediante:

- a) il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e degli habitat di specie;
- b) la predisposizione di regolamenti per la tutela delle specie di cui agli articoli 8 e 9 del DPR 357/97 e successive modifiche.

3. Le funzioni di conservazione, gestione e pianificazione dei siti costituenti la rete "Natura 2000" sono delegate agli enti gestori delle aree protette nelle quali, integralmente o parzialmente ricadono.

4. La Regione costituisce con gli enti territoriali un sistema informativo georeferenziato dei dati naturalistici, denominato "Carta naturalistica della Lombardia", in grado di fornire ai soggetti decisori, ai diversi livelli, le indicazioni per la pianificazione e gestione integrata del territorio.

Articolo 6

Reti ecologiche ed escursionistiche

1. In coerenza con i criteri fissati dal PRAP gli enti gestori delle aree protette, le Province, le Comunità montane ed i Comuni pianificano nei rispettivi strumenti territoriali ed urbanistici, il collegamento tra le aree protette regionali mediante reti ecologiche ed escursionistiche, sulla base della Carta naturalistica della Lombardia di cui all'articolo 5, comma 4.
2. La previsione delle reti ecologiche ed escursionistiche è accompagnata dalla contestuale definizione delle modalità di gestione e delle garanzie per i diritti dei proprietari delle aree interessate con apposito programma da allegare agli strumenti di pianificazione.
3. Per la realizzazione, manutenzione e valorizzazione delle reti ecologiche ed escursionistiche, possono essere stipulati specifici accordi di programma ai sensi della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 e contratti territoriali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, utilizzando la collaborazione dei consorzi di bonifica e forestali, degli operatori agro-silvo-pastorali, delle associazioni naturalistiche, culturali e ricreative e dei proprietari delle aree interessate.

Articolo 7

Boschi e vegetazione naturale e seminaturale nelle aree protette

1. I popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei naturali e seminaturali, che non costituiscono bosco ai sensi della legislazione vigente sono disciplinati e tutelati in forma coordinata ed integrata con il territorio boscato.
2. I boschi e le strutture minori di vegetazione naturale e seminaturale delle aree protette sono difesi, gestiti e sviluppati per le loro funzioni ecologiche, paesaggistiche, di difesa idro-geologica, sociali e produttive. A tal fine:
 - a) sono collegati tra loro e con le superfici di verde urbano, secondo i principi e le tecniche delle reti ecologiche; è favorita la presenza e la diffusione delle specie autoctone ed è arricchita la composizione floristica e la biodiversità;
 - b) sono oggetto di gestione attiva, secondo i principi e le tecniche della selvicoltura sostenibile e dell'ingegneria naturalistica, ed è promossa la cooperazione degli operatori agro-silvo-pastorali e della proprietà privata, anche a sostegno di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali.
3. Gli enti gestori dei parchi regionali predispongono il piano di indirizzo forestale, che assume, successivamente all'approvazione della Provincia, i contenuti e gli effetti del piano di settore boschi.
4. Gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali regionali:
 - a) approvano i piani di assestamento forestale;
 - b) esercitano le funzioni in materia di taglio dei boschi, trasformazione d'uso del bosco e trasformazione d'uso del suolo, applicando criteri di rimboschimento compensativo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nonché le relative funzioni sanzionatorie;
 - c) esercitano, ai sensi della legislazione regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali, le funzioni riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui rispettivamente agli articoli 151 e 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), per l'esecuzione degli interventi riguardanti i boschi.
5. Gli enti gestori delle aree protette:
 - a) partecipano alla programmazione negoziata di contratti territoriali riguardanti il settore agro-forestale, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura), con particolare riferimento alla conservazione e allo sviluppo della vegetazione naturale e alla salvaguardia del paesaggio agricolo;
 - b) concorrono alla difesa dei boschi dagli incendi, partecipando alla redazione dei relativi piani di settore, agli interventi di lotta attiva ed alla gestione della rete di avvistamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
 - c) possono partecipare a forme associative, ivi compresi i consorzi forestali.
6. Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri, le disposizioni e i vincoli per la difesa, la gestione, la rinnovazione e lo sviluppo della flora erbacea e nemorale e della vegetazione in aree non boscate.

Articolo 8

Criteri per la difesa e la gestione faunistica

1. Nell'ambito delle riserve naturali regionali e dei parchi naturali regionali, l'esercizio della caccia è vietato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/91 e dell'articolo 43, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26. Per tali aree i rispettivi piani di cui agli articoli 20 e 15 definiscono le modalità con cui devono essere effettuate, da parte dell'ente gestore dell'area protetta, la salvaguardia e la gestione della fauna selvatica omeoterma, con particolare riguardo alla regolamentazione dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi.
2. Le riserve naturali regionali ed i parchi naturali regionali costituiscono aree sottoposte a protezione della fauna selvatica computabili ai fini della quantificazione delle quote stabilite dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/93.
3. Il piano del parco regionale può, in funzione del recupero e della riqualificazione faunistica delle aree agricole, boschive o incolte, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le organizzazioni agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia interessati, le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie presenti sul territorio.

Articolo 9

Agricoltura nelle aree protette

1. Gli enti gestori delle aree protette tutelano e sostengono i soggetti operanti nel settore agro-silvo-pastorale con forme di collaborazione attiva e di coinvolgimento delle associazioni di categoria, al fine di sviluppare economie compatibili con la natura ed il paesaggio.

2. Gli enti gestori delle aree protette tutelano, attraverso gli strumenti di pianificazione e gestione, le attività agricole in atto e valorizzano i processi di trasformazione e riorganizzazione produttiva finalizzati all'agricoltura integrata e biologica e alle relative forme sperimentali anche mediante riqualificazione professionale degli addetti e divulgazione dei risultati delle ricerche scientifiche e sperimentali del settore.

L'esercizio dell'agricoltura nelle aree protette esclude la fruibilità delle stesse da parte di terzi, salvo che la stessa sia convenzionata con i titolari delle attività agricole.

3. Gli enti gestori delle aree protette promuovono forme di cooperazione o associazione con le imprese agricole, al fine di valorizzare le attività locali e favorire l'occupazione giovanile, con particolare riferimento:

- a) ad attività di manutenzione del territorio e delle strutture di servizio;
- b) a servizi ecoturistici, a servizi di carattere agriturismo e di animazione culturale e sportiva;
- c) ad attività di commercializzazione al dettaglio di prodotti tipici locali con garanzia di elevata qualità e genuinità.

4. L'ente gestore del parco concede l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti previsti da apposito disciplinare adottato dal parco.

Articolo 10

Informazione, formazione e comunicazione

1. La Regione valorizza il patrimonio naturale e ambientale delle aree protette come risorsa educativa nell'ambito dei programmi di informazione e formazione mirati allo sviluppo sostenibile.
2. La Regione, nell'ambito dei programmi di informazione, formazione, educazione ed etica ambientale, svolge azioni di indirizzo, promozione, monitoraggio e orientamento nei confronti delle realtà locali e delle strutture dedicate.
3. Le strutture dedicate all'informazione, formazione ed educazione ambientale presso le aree protette costituiscono un sistema a rete, aperto alla cooperazione con le altre agenzie informative e formative presenti sul territorio, con particolare riferimento al sistema regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale ed alla sua connessione e integrazione nel sistema nazionale.
4. La comunicazione per le aree protette persegue, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) riflettere in forma equilibrata i diversi valori geografico-ecologici, estetico-paesistici, culturali e sociali delle aree stesse, da tutelare e valorizzare nell'interesse dell'intera collettività regionale e delle singole comunità locali interessate;
 - b) promuovere la cooperazione dei diversi attori istituzionali, sociali ed economici agli obiettivi ed ai programmi delle aree protette.
5. Gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali regionali elaborano ed approvano un piano triennale della comunicazione, articolato in stralci annuali, con i seguenti contenuti:
 - a) formazione e informazione sullo stato delle risorse naturali e ambientali dell'area protetta e prospettive di difesa, recupero e valorizzazione;
 - b) illustrazione dei piani e progetti dell'area protetta;
 - c) rapporto sui risultati raggiunti;
 - d) partecipazione alle iniziative dell'area protetta, utilizzazioni alternative del territorio per valorizzarne il patrimonio naturale e ambientale.
6. Le modalità di elaborazione del piano della comunicazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11

Patrimonio regionale delle aree protette

1. I beni immobili acquistati dagli enti di gestione delle aree protette con finanziamenti pubblici costituiscono il patrimonio regionale indisponibile delle aree protette con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La vendita dei beni immobili acquisiti con finanziamenti pubblici è subordinata a preventiva autorizzazione della Giunta regionale che dispone anche dell'impiego del ricavato.
3. La gestione del patrimonio regionale delle aree protette è affidata agli enti gestori competenti. Nel caso di scioglimento degli enti gestori, la titolarità dei beni immobili che non risultano ricompresi nel patrimonio regionale è trasferita al patrimonio medesimo.

Articolo 12

Disciplina degli interventi , in deroga, di trasformazione dell'ambiente naturale

1. La disciplina del presente articolo si applica ai progetti di intervento in deroga al piano del parco che, nel comportare alterazioni della forma o dell'utilizzazione del territorio, producono effetti diretti o indiretti, rilevanti o duraturi, sull'ambiente naturale delle aree protette regionali.

2. La disciplina degli interventi di trasformazione dell'ambiente naturale è finalizzata alla valutazione delle compromissioni ambientali derivanti dagli interventi medesimi e al reperimento di risorse da destinare alla riqualificazione ambientale e si conforma ai seguenti principi :

a) i danni inevitabili all'ambiente naturale sono contenuti mediante misure di prevenzione e mitigazione;

b) i danni inevitabili sono altresì compensati mediante ripristino dell'ambiente naturale, in modo tale che non residui alcun danno rilevante o duraturo, anche in luoghi in connessione funzionale con il luogo dell'intervento;

c) qualora le misure di ripristino non compensino i danni inevitabili e sulla base delle previsioni del piano dell'area protetta prevalgano le esigenze di protezione della natura, l'intervento è vietato;

d) qualora prevalgano esigenze di pubblico interesse, legate ad obiettivi della pianificazione territoriale regionale, l'intervento è ammesso e si applicano misure di risarcimento ambientale anche in luoghi diversi e non in connessione funzionale con quelli dell'intervento medesimo

3. La Giunta regionale definisce con apposito regolamento:

a) i soggetti e le modalità tecnico-amministrative per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo;

b) i processi di rilevamento e valutazione degli ambienti naturali potenzialmente interessati dagli interventi di trasformazione;

c) l'estensione, l'intensità e lo sviluppo temporale dei danni provocati dagli interventi e la conseguente riduzione del valore ecologico degli ambienti interessati;

d) le possibili misure di prevenzione e compensazione dei danni all'ambiente naturale, suscettibili di assicurare o ricostituire il valore ecologico minacciato o compromesso;

e) le modalità di orientamento del soggetto proponente ai fini della progettazione e della realizzazione delle misure di prevenzione e compensazione;

f) le modalità ed i criteri per l'individuazione e l'applicazione delle misure di cui alla lettera d) del comma 2.

Articolo 13

Classificazione ed individuazione delle aree protette regionali

1. Le aree protette regionali si distinguono in aree naturali ed in risorse territoriali ed ambientali.
2. Ai fini della presente legge ed in conformità con la legislazione statale di settore si intendono per:
 - a) aree naturali, le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che per estensione, continuità, bellezza, funzionalità ecologica hanno riconoscibile e rilevante valore naturalistico ed ambientale;
 - b) risorse territoriali ed ambientali, le aree ed i contesti che sono idonei a svolgere, tramite azioni di tutela e valorizzazione, funzioni di equilibrio ecologico complessivo del territorio, in attuazione del principio dello sviluppo sostenibile. A tal fine, dette aree devono comunque esprimere, nell'interazione tra ambiente e comunità insediate, un'identità specifica e riconoscibile.
3. Le aree naturali si classificano in parchi naturali regionali, riserve naturali regionali e monumenti naturali. Le risorse territoriali ed ambientali si distinguono in parchi regionali e parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS).
4. I parchi naturali regionali sono identificati all'interno dei parchi regionali. I parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali e i monumenti naturali non sono sovrapponibili tra loro. I parchi locali di interesse sovracomunale non sono sovrapponibili ai parchi naturali regionali, ai parchi regionali, alle riserve naturali regionali e ai monumenti naturali.

Articolo 14

Definizione, istituzione e gestione dei parchi naturali regionali

1. I parchi naturali regionali sono costituiti dalle zone di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, caratterizzate da un elevato grado di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali. A tali aree si applica la disciplina prevista dal titolo III della legge 394/91.

2. I parchi naturali regionali sono istituiti all'interno dei parchi regionali con legge regionale nelle forme e con i contenuti previsti rispettivamente dagli articoli 22, comma 1, e 23 della legge 394/91.

3. A tal fine l'ente gestore del parco regionale procede alla convocazione di una conferenza delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni per la redazione del documento di indirizzo sull'istituzione del parco naturale regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/91. Il documento di indirizzo contiene:

- a) l'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione e degli elementi naturalistici presenti;
- b) la perimetrazione provvisoria su cartografia in scala non inferiore a 1:25.000;
- c) l'individuazione degli obiettivi da perseguire;
- d) la valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio.

L'ente gestore trasmette alla Giunta regionale, per l'istruttoria, le risultanze documentali di cui alla predetta conferenza.

4. La Giunta regionale verifica la proposta rispetto agli indirizzi di politica ambientale della Regione, alle disposizioni di legge in materia e trasmette al Consiglio regionale gli atti relativi all'individuazione dell'area e recanti la disciplina della medesima.

5. Il Consiglio regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui al comma 3, istituisce il parco stabilendo:

- a) la perimetrazione dell'area finalizzata all'applicazione delle misure di salvaguardia;
- b) il soggetto gestore;
- c) gli elementi del piano del parco ed i termini per la relativa adozione;
- d) i principi del regolamento del parco;
- e) le norme di salvaguardia, da applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano di cui all'articolo 15.

Qualora la legge istitutiva non disponga diversamente si applicano i divieti di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 394/91.

6. La gestione dei parchi naturali regionali è affidata agli enti gestori dei parchi regionali di cui all'articolo 22.

Articolo 15

Piano del parco naturale regionale

1. Per ogni parco naturale regionale è approvato un piano in conformità alle disposizioni della legge istitutiva.
2. Il piano del parco naturale regionale definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e diverse tipologie di interventi attivi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali. Sono consentite le attività antropiche tradizionali compatibili con l'ambiente naturale e l'eventuale realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché gli interventi di gestione del parco.
3. Al piano del parco naturale regionale è allegata una planimetria in scala non inferiore ad 1:10.000 e una relazione tecnica illustrativa.
4. Il piano del parco naturale regionale ha valore, ai sensi dell'articolo 25 della legge 394/91, anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce, dalla data di pubblicazione sul BURL, i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
5. Le prescrizioni e gli indirizzi del piano del parco naturale regionale sono attuati dall'ente gestore attraverso gli strumenti di cui all'articolo 30.
6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e su parere dell'ente gestore, può autorizzare in deroga al regime del parco naturale regionale, la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, ferma restando la disciplina di approvazione della localizzazione delle opere medesime. La deliberazione di autorizzazione stabilisce le misure di prevenzione, mitigazione e compensazione dei danni all'ambiente naturale ed al paesaggio di cui all'articolo 12.

Articolo 16

Procedure per l'approvazione dei piani dei parchi naturali regionali

1. L'ente gestore del parco provvede all'adozione del piano o della relativa variante ed alla contestuale trasmissione ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane interessati affinché provvedano alla pubblicazione, anche per estratto, negli albi pretori per trenta giorni consecutivi dandone ulteriore avviso sul BURL.
2. Il provvedimento di adozione del piano o delle relative varianti è soggetto alle osservazioni di chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni.
3. L'ente gestore del parco trasmette il piano alla Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni, unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni, suddivise per aree tematiche.
4. La Giunta regionale verifica la proposta di piano controdedotto, o di relativa variante, rispetto agli indirizzi di politica ambientale della Regione, contenuti nel PRAP, ed alle disposizioni di legge in materia, e la approva, con propria deliberazione soggetta a pubblicazione sul BURL, entro centoventi giorni dal ricevimento. Qualora la Giunta regionale accerti l'incoerenza della proposta di piano, o di relativa variante, rispetto ai predetti indirizzi di politica ambientale o alle predette disposizioni di legge, la restituisce all'ente gestore per la necessaria rielaborazione. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, può determinare le modifiche necessarie alla proposta di piano, o alla relativa variante, anche sulla base della valutazione delle osservazioni di interesse sovracomunale.
5. Dalla data di pubblicazione della proposta di piano adottata dall'ente gestore del parco o della relativa variante:
 - a) cessano di applicarsi le norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva, ovvero in caso di variante, le norme meno restrittive previste dal piano vigente;
 - b) è vietato ogni intervento in contrasto con la proposta stessa fino alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione della Giunta regionale e comunque entro e non oltre il termine massimo non prorogabile di ventiquattro mesi.
6. Qualora la proposta di piano di parco naturale non sia deliberata dall'ente gestore entro i termini stabiliti dalla legge istitutiva, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta, che provvede entro dodici mesi, in via sostitutiva, alla predisposizione ed all'approvazione della relativa proposta da trasmettere alla Regione per i successivi provvedimenti.

Articolo 17

Definizione e classificazione delle riserve naturali regionali

1. Le riserve naturali regionali sono costituite dalle zone aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, specificamente destinate alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi.
2. Le riserve naturali sono classificate, in relazione al rispettivo regime di protezione, nelle seguenti categorie:
 - a) riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di proteggere e conservare integralmente e globalmente la natura e l'ambiente e nelle quali è vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalle attività strumentali, che devono svolgersi secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve;
 - b) riserve naturali orientate, istituite con lo scopo di sorvegliare ed orientare scientificamente l'evoluzione della natura, nelle quali è consentita solamente la continuazione delle attività antropiche tradizionali compatibili con l'ambiente naturale; in esse l'accesso al pubblico è consentito unicamente per fini culturali, secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve;
 - c) riserve naturali parziali, aventi finalità specifiche – quali botanica, zoologica, forestale, biogenetica, geologica, idrogeologica e paesistica – nelle quali sono consentite le attività umane compatibili con le finalità suddette, secondo le discipline stabilite dal piano e dai programmi di cui all'articolo 20;
 - d) riserve naturali di protezione, istituite con lo scopo di proteggere risorse naturali specifiche, con particolare riferimento alle risorse idriche tutelate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, attraverso misure di rinaturalizzazione del suolo.
3. Nell'ambito della stessa riserva naturale, possono essere congiuntamente comprese aree classificate nelle diverse categorie di cui al comma 2.
4. Le riserve naturali possono comprendere aree di rispetto da sottoporre ad apposita disciplina, al solo fine di garantire un adeguato regime di tutela. In tali aree sono consentite le attività umane purché compatibili con la finalità dell'area.

Articolo 18

Procedura per l'istituzione e la delimitazione delle riserve naturali

1. Le riserve naturali sono istituite con deliberazione della Giunta regionale nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 22 della legge 394/91.

2. A tal fine l'ente gestore interessato procede alla convocazione di una conferenza delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni per la redazione del documento di indirizzo sull'istituzione della riserva naturale ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/91. Il documento di indirizzo contiene:

- a) l'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione e degli elementi naturalistici presenti;
- b) la perimetrazione provvisoria su cartografia in scala non inferiore a 1:5.000;
- c) l'individuazione degli obiettivi da perseguire;
- d) la valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio.

L'ente trasmette alla Giunta regionale, per l'istruttoria, le risultanze documentali di cui alla predetta conferenza.

3. La Giunta regionale verifica l'individuazione rispetto agli indirizzi di politica ambientale della Regione, alle disposizioni di legge in materia ed approva la deliberazione di proposta, cui è allegata una planimetria in scala non inferiore ad 1:5000. La deliberazione è pubblicata sul BURL e trasmessa, a cura della Regione, alle Province ed ai Comuni interessati che ne provvedono alla pubblicazione nei rispettivi albi pretori. La proposta istitutiva della riserva naturale definisce le norme di salvaguardia, stabilite e motivate in relazione alle caratteristiche ed alla situazione dell'area interessata, da applicarsi fino all'entrata in vigore della deliberazione istitutiva, e comunque per non oltre due anni.

4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della proposta istitutiva chiunque può presentare osservazioni alla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, istituisce con propria deliberazione la riserva naturale formulando le necessarie controdeduzioni alle osservazioni presentate e stabilendo:

- a) la delimitazione definitiva della riserva e dell'eventuale area di rispetto;
- b) la classificazione della riserva;
- c) il soggetto cui è affidata la gestione della riserva in conformità all'articolo 22 della legge 394/91;
- d) le modalità ed i termini per l'elaborazione del piano della riserva di cui all'articolo 20;
- e) i divieti ed i limiti allo svolgimento di attività antropiche nell'ambito della riserva, in rapporto alla classificazione della medesima;
- f) le modalità di finanziamento delle attività connesse alle finalità della riserva.

Articolo 19

Gestione delle riserve naturali regionali

1. L'ente gestore della riserva naturale regionale:

- a) elabora il piano di cui all'articolo 20;
- b) provvede alle opere necessarie alla conservazione e tutela ambientale;
- c) promuove, disciplina e controlla, in conformità alle previsioni del piano, le utilizzazioni della riserva a fini scientifici, culturali e didattici;
- d) approva i piani di assestamento forestale;
- e) promuove l'acquisizione delle aree necessarie per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera b);
- f) provvede all'apposizione delle tabelle segnaletiche;
- g) provvede alla vigilanza ai sensi dell'articolo 32 ed informa le autorità competenti per l'attivazione delle idonee azioni amministrative;
- h) svolge le altre funzioni previste dalla deliberazione istitutiva della riserva.

2. Le riserve già individuate all'interno dei parchi naturali regionali e dei parchi regionali sono gestite dall'ente gestore del parco.

Articolo 20

Piano della riserva naturale regionale

1. Per ciascuna riserva naturale è approvato un piano che:
 - a) determina le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
 - b) stabilisce i tempi, le modalità e le condizioni, anche economiche, per la cessazione delle attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
 - c) regola le attività antropiche compatibili;
 - d) determina le opere necessarie al mantenimento e all'adeguamento funzionale e tecnologico dei manufatti connessi ad attività compatibili esistenti alla data di istituzione della riserva.
2. L'ente gestore della riserva provvede all'adozione del piano o della relativa variante, alla pubblicazione sul BURL ed alla trasmissione ai Comuni ed alle Province interessate, affinché sia pubblicato, nei rispettivi albi pretori, per trenta giorni consecutivi.
3. Il provvedimento di adozione del piano o delle relative varianti è soggetto alle osservazioni di chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di trenta giorni successivi a quelli della pubblicazione di cui al comma 2.
4. L'ente gestore della riserva trasmette il piano alla Giunta regionale entro i successivi trenta giorni, unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni.
5. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, approva il piano o la relativa variante con propria deliberazione, soggetta a pubblicazione sul BURL. A tal fine verifica la proposta di piano controdedotto rispetto agli indirizzi di politica ambientale della Regione, contenuti nel PRAP, ed alle disposizioni di legge in materia e determina le modifiche necessarie, anche sulla base delle osservazioni e controdeduzioni pervenute.
6. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano, l'ente gestore della riserva approva il piano di gestione di cui all'articolo 25, comma 4.
7. La Giunta regionale, nelle more dell'approvazione del piano di gestione della riserva può autorizzare l'esecuzione di opere urgenti di conservazione e salvaguardia ambientale.
8. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può autorizzare, in deroga al regime proprio della riserva e su conforme parere dell'ente gestore, la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, ferma restando la disciplina di approvazione della localizzazione delle opere medesime. La deliberazione di autorizzazione stabilisce le misure di prevenzione, mitigazione e compensazione dei danni all'ambiente naturale ed al paesaggio di cui all'articolo 12.

Articolo 21
Monumenti naturali

1. I monumenti naturali sono singoli elementi o strutture naturali meritevoli di essere conservati nella loro integrità per motivi ecologici, scientifici, estetici e storico-culturali e sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) monumenti naturali geologici, comprendenti affioramenti geologici, strutture geomorfologiche, formazioni erosive e carsiche, giacimenti di minerali e fossili rari, massi erratici, sorgenti e cascate;
- b) monumenti naturali botanici o faunistici, comprendenti specie vegetali rare o notevoli, luoghi importanti di nidificazione, alberi singoli o in gruppo, caratteristici per età, imponenza, bellezza o importanti per la memoria storica o le tradizioni popolari.

2. I monumenti naturali possono comprendere aree di rispetto, da sottoporre ad apposita disciplina, al solo fine di garantire un adeguato regime di tutela; in tali aree sono consentite le attività umane purché compatibili con la finalità dell'area.

3. I monumenti naturali sono istituiti, in conformità agli indirizzi del PRAP, con deliberazione della Provincia, sentiti i Comuni e le Comunità montane interessati.

4. La deliberazione istitutiva, pubblicata sul BURL, stabilisce:

- a) la delimitazione del monumento e dell'eventuale area di rispetto;
- b) i relativi regimi di tutela;
- c) il soggetto cui è affidata la gestione del monumento;
- d) le modalità di finanziamento.

5. La gestione dei monumenti naturali, istituiti all'interno di parchi regionali, è affidata all'ente gestore del parco.

6. Il soggetto gestore del monumento naturale:

- a) provvede alle opere necessarie alla conservazione ed al ripristino ambientale;
- b) promuove l'acquisizione delle aree necessarie;
- c) svolge le altre funzioni previste dalla deliberazione istitutiva.

Articolo 22

Definizione, istituzione e gestione dei parchi regionali

1. I parchi regionali sono zone costituenti grandi paesaggi tipici della comunità lombarda, organizzate in modo unitario per garantire in forma coordinata la protezione della natura e dell'ambiente e l'uso culturale e ricreativo dello stesso. A tal fine sono promosse attività nel rispetto dell'identità locale ed avuto riguardo alla crescita economica, sociale e culturale delle popolazioni residenti.
2. I parchi regionali sono istituiti, conformemente al PRAP, con legge regionale che stabilisce:
 - a) la delimitazione dell'area finalizzata all'applicazione delle misure di salvaguardia;
 - b) l'ente cui è affidata la gestione;
 - c) le modalità ed i termini per l'elaborazione delle proposte di piano del parco;
 - d) le norme di salvaguardia da applicarsi fino alla pubblicazione del piano territoriale adottato dall'ente gestore;
 - e) le forme di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche e ricreative, nonché delle associazioni e categorie e economiche interessate alla vita del parco.
3. I parchi regionali sono gestiti da enti locali territorialmente interessati ovvero da consorzi fra enti locali. Lo statuto dell'ente gestore può prevedere la partecipazione alla gestione di uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) consorzi di bonifica, consorzi forestali, agenzie statali o regionali o altri organismi pubblici aventi competenza in materia di tutela ambientale o paesistica;
 - b) fondazioni, associazioni riconosciute senza scopo di lucro, aventi come finalità istituzionali quelle della tutela e valorizzazione di beni ambientali e culturali;
 - c) comunioni familiari montane.
4. Qualora il territorio del parco regionale coincida interamente con la Comunità montana, spetta a quest'ultima la gestione del parco medesimo.

Articolo 23

Compiti dell'ente gestore del parco regionale

1. L'ente gestore del parco regionale, nell'esercizio delle proprie attività di pianificazione:
 - a) adotta le proposte di piano di cui agli articoli 15 e 24;
 - b) propone l'istituzione del parco naturale;
 - c) approva i regolamenti d'uso, i piani attuativi di settore ed il piano di gestione di cui all'articolo
 - d) approva il piano triennale della comunicazione di cui all'articolo 10;
 - e) predispone il piano di indirizzo forestale ed approva i piani di assestamento.
2. Per il controllo degli interventi di trasformazione del territorio, l'ente gestore del parco in particolare:
 - a) esercita le funzioni amministrative in materia di tutela della vegetazione ;
 - b) esercita funzioni di vigilanza e sanzionatorie di cui al Titolo V della presente legge, ed informa le autorità competenti per l'attivazione delle idonee azioni amministrative;
 - c) esprime pareri, nei casi previsti dalle leggi, su provvedimenti che riguardano il territorio del parco.
3. I pareri di cui al comma 2, lettera c) sono obbligatori, a far tempo dalla data di costituzione degli organi dell'ente gestore del parco in ordine a:
 - a) piani territoriali provinciali, piani paesistici ed urbanistici che riguardano il territorio del parco;
 - b) piani e progetti, autorizzazioni e convenzioni in materia di attività estrattive;
 - c) piani faunistici e provvedimenti di regolamentazione speciale delle attività di caccia e di pesca;
 - d) piani in materia di difesa del suolo e sistemazioni idrauliche;
 - e) bilanci idrici, provvedimenti per la definizione del minimo deflusso vitale, atti concessivi e autorizzativi per l'utilizzo delle risorse idriche;
 - f) provvedimenti autorizzativi in materia di tutela dei beni ambientali.
4. I pareri di competenza dell'ente gestore del parco, sono espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. I pareri di competenza dell'ente gestore del parco, se non espressi e comunicati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, si intendono favorevoli alle proposte formulate .
5. L'ente gestore del parco può:
 - a) svolgere, previa convenzione, funzioni e servizi ambientali, nell'interesse dei Comuni compresi nel proprio territorio, ovvero di altri enti pubblici e privati, ivi comprese, in particolare, l'assistenza e la consulenza nella redazione di piani e progetti con valore naturale e paesistico;
 - b) stipulare convenzioni con enti pubblici, soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza.

Articolo 24

Piano del parco regionale

1. Per ciascun parco regionale è formato un piano del parco regionale, avente effetti di piano paesistico coordinato in coerenza con quanto indicato dal PRAP.
2. Il piano del parco regionale articola il territorio del parco in zone omogenee e funzionali, con diverso regime di tutela, al fine di perseguire obiettivi di tutela naturalistica ed ambientale, di riqualificazione e valorizzazione del territorio. Il piano individua i piani attuativi di settore ed i regolamenti d'uso di cui all'art 25.
3. Il piano del parco regionale può definire per le aree di iniziativa comunale gli indirizzi di valorizzazione territoriale, paesistica ed ambientale mentre il PRG ne definisce le specifiche destinazioni tipologiche e funzionali.
4. Le previsioni del piano che incidono sulle capacità insediative complessive dei PRG devono essere adeguatamente motivate dall'ente gestore; tali previsioni devono avere particolare riguardo alla ricerca di soluzioni alternative e compensative idonee a salvaguardare la disciplina urbanistica comunale
5. Il piano del parco può proporre tempi e modalità di eventuali modifiche funzionali e tipologiche delle attività esercitate nel parco, incompatibili con l'assetto ambientale .
6. Il piano del parco regionale può includere proposte di modifica dei confini del parco regionale previsti dalla legge istitutiva, purché siano motivate dalla necessità di perseguire più efficacemente le finalità istitutive stesse e venga dimostrata la presenza di elementi naturalistico-ambientali o di unità paesistiche meritevoli di tutela. Qualora il piano del parco preveda l'estensione al territorio di altri Comuni le relative determinazioni sono formulate come proposta di modifica della legge istitutiva previa acquisizione del preventivo assenso, con delibera consigliare, da parte dei comuni interessati. .
7. Al piano del parco regionale è allegata una planimetria in scala non inferiore ad 1:10.000 e una relazione tecnica illustrativa.
8. Alla procedura di approvazione del piano del parco regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, eccezion fatta per il comma 5, lettera b). Il termine di cui all'articolo 16, comma 6 è di diciotto mesi.
9. Qualora il piano del parco regionale rechi l'individuazione, nell'ambito del parco regionale, di zone costituenti parco naturale regionale:
 - a) la Giunta regionale, nell'ambito della deliberazione di approvazione del piano del parco regionale approva la proposta di perimetrazione del parco naturale regionale e trasmette al Consiglio regionale i relativi elaborati;
 - b) il Consiglio regionale provvede ad approvare con legge l'istituzione del parco naturale regionale.
10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del piano del parco regionale, i Comuni,
 - a) aggiornano i propri strumenti di governo del territorio;
 - b) predispongono un programma speciale di azioni per la difesa, la gestione e la valorizzazione delle aree di valenza ambientale, anche nel quadro dei piani di azione ambientale di Agenda 21.

11. La Giunta regionale definisce, con apposito regolamento, i contenuti e le procedure tecniche ed amministrative per l'elaborazione e la variazione del piano del parco regionale e le modalità di aggiornamento degli strumenti del governo del territorio.

12. La Giunta regionale, sentiti l'ente gestore e la competente commissione consiliare, può autorizzare in deroga alle previsioni del parco regionale, la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, ferma restando la disciplina di approvazione della localizzazione delle opere medesime. La deliberazione di autorizzazione stabilisce le misure di prevenzione, mitigazione e compensazione dei danni all'ambiente naturale ed al paesaggio di cui all'articolo 12.

Articolo 25
Strumenti attuativi

1. Le previsioni del piano del parco regionale sono attuati dagli enti gestori attraverso:
 - a) i piani attuativi di settore;
 - b) i regolamenti d'uso;
 - c) il piano di gestione.
2. I piani attuativi di settore specificano il sistema degli interventi e delle opere, da realizzare a cura dell'ente gestore e degli altri soggetti pubblici e privati.
3. I regolamenti d'uso specificano le prescrizioni del piano del parco regionale in materia di divieti e disciplinano le attività consentite dalle singole destinazioni d'uso.
4. Il piano di gestione programma opere, interventi ed attività da realizzare nel triennio e articola le conseguenti previsioni di spesa per la gestione corrente e per gli investimenti in conto capitale, definendo le priorità realizzative. Il piano è aggiornato annualmente ed è trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno. Il piano produce gli effetti del piano pluriennale economico-sociale di cui agli articoli 14 e 25 della legge 394/91 e del programma triennale dei lavori pubblici.

Articolo 26

Parchi locali di interesse sovracomunale

1. I parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) sono aree comprendenti strutture naturali ed eventualmente aree verdi urbane, anche in connessione con parchi regionali, riserve e monumenti naturali, di interesse sovracomunale per il loro valore naturale, paesistico e storico-culturale, anche in relazione alla posizione ed al potenziale di sviluppo in contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati.
2. I PLIS sono finalizzati alla valorizzazione ed alla promozione delle risorse territoriali che necessitano di forme di gestione e tutela di tipo sovracomunale e orientati al mantenimento ed alla valorizzazione dei tipici caratteri delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali.
3. I PLIS sono istituiti dai Comuni interessati singoli o associati, con apposita deliberazione anche in variante allo strumento urbanistico, che definisce il perimetro del parco e la disciplina d'uso del suolo.
4. Alle varianti agli strumenti urbanistici generali dirette alla perimetrazione dei PLIS si applicano le disposizioni del capo I del titolo I della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23, purchè tali varianti non comportino modifiche nella zonizzazione del territorio.
5. Il riconoscimento dell'interesse sovracomunale è effettuato in conformità agli indirizzi del PRAP, su richiesta dei Comuni competenti per territorio, con deliberazione della Giunta regionale, per i PLIS che interessano il territorio di più Province, e della Provincia negli altri casi. La deliberazione di riconoscimento determina i criteri di pianificazione e di gestione del PLIS.
6. La Regione e le Province concorrono, in conformità ai criteri definiti dal PRAP, alla realizzazione degli interventi previsti dai piani pluriennali con risorse proprie anche attivando sinergie con i piani di settore in materia agro-silvo-pastorale, di difesa del suolo e delle acque, di difesa della fauna e di esercizio venatorio, di ricupero e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di ricupero delle aree degradate.
7. I PLIS sono gestiti dai Comuni interessati, singoli o associati, che individuano la più idonea forma di gestione tra quelle previste dalla legislazione vigente.
8. Il soggetto gestore del PLIS:
 - a) elabora un piano pluriennale degli interventi necessari alla tutela, riqualificazione e valorizzazione del parco;
 - b) emana regolamenti sull'assetto e utilizzazione del parco, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 267/00;
 - c) promuove la fruizione del parco nel rispetto delle proprietà private e delle attività antropiche esistenti;
 - d) provvede alla vigilanza ai sensi dell'articolo 32 ed informa le autorità competenti per l'attivazione delle idonee azioni amministrative.

Articolo 27
Consorzi di gestione

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento istitutivo del parco regionale o della riserva naturale regionale, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, costituisce il consorzio di gestione con proprio decreto e contestualmente convoca la conferenza degli enti locali consorziati al fine della predisposizione dello statuto.
2. In sede di conferenza ed entro sessanta giorni dalla convocazione della stessa, gli enti locali interessati approvano lo statuto. Lo statuto è trasmesso alla Giunta regionale per la pubblicazione sul BURL ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto il sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti convoca l'assemblea consortile per la costituzione degli organi di gestione.
4. In caso di mancata approvazione dello statuto da parte degli enti locali entro il termine di cui al comma 2, la Regione pone in essere i necessari interventi sostitutivi ai sensi dell'articolo 35.
5. Sono organi del consorzio di gestione:
 - a) l'assemblea;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il presidente;
 - d) l'organo di revisione economico-finanziaria.Gli organi di cui alle lettere b), c), d) durano in carica 5 anni.
6. Qualora il parco regionale sia gestito dalla Comunità montana si applicano alla stessa, previo adeguamento del proprio statuto e dei propri regolamenti, le disposizioni della presente legge, ed in particolare:
 - a) all'assemblea, al consiglio direttivo ed al presidente della Comunità montana sono attribuite rispettivamente le competenze di cui all'articolo 28 commi 3, 5 e 6;
 - b) il revisore della Comunità montana svolge le funzioni di organo di revisione economico-finanziaria del parco;
 - c) viene nominato un direttore del parco con incarico e competenze conformi all'articolo 28, comma 8;
 - d) il segretario della Comunità montana svolge le funzioni di cui all'articolo 28 comma 8.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo e dall'articolo 28, ai consorzi di gestione dei parchi regionali, delle riserve e dei monumenti naturali si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 28
Organi e funzioni

1. L'assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti consorziati, nella persona del sindaco o del presidente degli enti stessi, i quali possono farsi rappresentare da un consigliere comunale o consigliere provinciale o componente di assemblea di Comunità montana.

2. I rappresentanti dei Comuni consorziati, in sede di deliberazione, esprimono un voto pari alla quota di partecipazione, che è proporzionata alla estensione del territorio incluso nell'area protetta ed alla contribuzione finanziaria di ciascuno, fermo restando che il totale delle quote attribuite ai comuni consorziati non deve essere inferiore al 70% del totale. Ai rappresentanti degli enti consorziati diversi dai comuni presenti nel consorzio, spetta una quota commisurata alla contribuzione finanziaria di ciascuno.

I criteri e le modalità di rappresentanza degli enti consorziati sono definiti nello statuto.

3. L'assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e, in particolare, compete alla stessa:

- a) l'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta dei voti, del consiglio di amministrazione;
- b) la nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria;
- c) ogni altro atto fondamentale previsto dallo statuto.

4. Il consiglio di amministrazione del consorzio è composto dal presidente e da un numero pari di membri compreso tra due e sei, fissato dallo statuto.

Non possono essere eletti membri del consiglio di amministrazione i membri dell'assemblea.

5. Compete al consiglio di amministrazione l'assunzione dei principali atti di governo in applicazione degli indirizzi forniti dall'assemblea, ed in particolare:

- a) la nomina del direttore del consorzio;
- b) altri atti di governo di peculiare rilievo, individuati dallo statuto.

6. Al presidente del consorzio competono:

- a) la rappresentanza legale dell'ente;
- b) la presidenza e la convocazione dell'assemblea, senza diritto di voto;
- c) la presidenza e la convocazione del consiglio di amministrazione;
- d) la vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
- e) le ulteriori funzioni previste dallo statuto non di competenza di altri organi.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria è composto da un unico membro, iscritto al registro dei revisori contabili, nominato dall'assemblea del consorzio sulla base di una terna di candidature designate dalla Giunta regionale.

8. Gli enti gestori dei parchi regionali provvedono alla nomina di un direttore, anche a tempo parziale, con incarico di durata quinquennale e rinnovabile. Lo statuto definisce le competenze del direttore.

Articolo 29

Gestione economico-finanziaria dei parchi regionali, delle riserve e dei monumenti naturali

1. La gestione economico-finanziaria delle aree protette regionali è improntata:

- a) alla programmazione di un complesso coordinato di attività e di interventi per il raggiungimento di obiettivi prestabiliti;
- b) alla individuazione di forme di autofinanziamento ed al ricorso a risorse proprie di Comuni e Province per la realizzazione delle attività e degli interventi;
- c) alla corretta ed economica gestione delle risorse in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- d) alla salvaguardia degli equilibri di bilancio nel rispetto del pareggio finanziario;
- e) al controllo interno dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, della funzionalità dell'organizzazione dell'ente, dell'efficacia, dell'efficienza e del livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi.

2. Agli enti gestori delle aree protette si applica la legislazione vigente in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali per quanto non disciplinato dalla presente legge.

Articolo 30

Piano regionale di finanziamento

1. In conformità alla programmazione economico-finanziaria annuale e pluriennale, la Regione definisce, nei limiti alle disponibilità di bilancio, un piano annuale di finanziamento comprendente:
 - a) i finanziamenti agli enti gestori delle aree protette di interesse regionale;
 - b) i finanziamenti alle Province, per le attività di competenza;
 - c) i finanziamenti ad altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione di attività o interventi connessi alle finalità della presente legge.
2. La Regione finanzia, altresì, con il piano di cui al comma 1, le attività da realizzare direttamente ovvero attraverso enti ed aziende dipendenti o istituti di ricerca.
3. Le Province nell'ambito delle funzioni di coordinamento delle attività e degli interventi nelle aree protette di interesse provinciale, provvedono a ripartire i finanziamenti regionali unitamente ai propri tra gli enti gestori delle medesime aree.

Articolo 31

Interventi a favore delle aree protette regionali

1. A far data dall'esercizio finanziario 2004, ciascun Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, versa l'1% delle somme riscosse nell'anno precedente per oneri di urbanizzazione secondaria, in un apposito fondo regionale destinato all'incremento della dotazione finanziaria dei capitoli di bilancio diretti alla realizzazione di interventi a favore delle aree protette regionali.
2. I Comuni hanno la facoltà di aggiornare gli oneri tabellari commisurati all'incidenza delle opere di urbanizzazione secondaria, in ragione del versamento di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce:
 - a) le garanzie tecniche e finanziarie che devono essere prestate dal soggetto interessato ai fini dell'esatto adempimento dei relativi obblighi;
 - b) le procedure amministrative, assicurando il coordinato intervento dei Comuni e degli enti gestori delle aree protette interessati;
 - c) le modalità di riversamento alla Regione delle somme di cui al comma 1.

Articolo 32

Vigilanza e irrogazione delle sanzioni

1. Le funzioni amministrative riguardanti la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni amministrative inerenti l'inosservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente legge spettano, limitatamente alle violazioni commesse nelle aree protette regionali:

- a) nei parchi naturali regionali e nei parchi regionali, al relativo ente gestore;
- b) nelle riserve naturali regionali, all'ente gestore della riserva; nei casi di riserve naturali gestite dall'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste o da istituti scientifici o da associazioni di protezione ambientale, alla Comunità montana o alla Provincia per i territori non montani;
- c) nei monumenti naturali e nei parchi locali di interesse sovracomunale, al rispettivo ente gestore;.

2. Al fine dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, gli enti gestori possono avvalersi, anche congiuntamente:

- a) del corpo forestale regionale, nelle modalità disciplinate dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 2;
- b) di personale dipendente dell'ente gestore, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90.

3. Concorre in ogni caso all'attività di vigilanza di cui al comma 1, il servizio volontario di vigilanza ecologica di cui alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105, opportunamente coordinato con le altre strutture operanti al medesimo fine.

4. Al fine dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, gli enti gestori possono inoltre avvalersi del corpo forestale dello Stato e degli agenti di polizia locale, sulla base di specifici accordi.

5. Il servizio di vigilanza dell'area protetta è coordinato da un responsabile, individuato dall'ente gestore tra il proprio personale secondo i principi del proprio ordinamento. Il responsabile redige un rapporto annuale sulle attività svolte e sullo stato di conservazione dell'ambiente nel territorio di competenza. Il rapporto deve essere trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno, a cura dell'ente gestore, alla Regione.

Articolo 33
Sanzioni amministrative

1. Sono punite con le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3 le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti:
 - a) dai provvedimenti istitutivi delle aree protette regionali e dai relativi strumenti di pianificazione e regolamentazione;
 - b) dai regolamenti attuativi della presente legge.
2. Le violazioni di cui al comma 1, che non comportino danno ambientale o che comportino danno ambientale di minima entità, sono punite con una sanzione amministrativa compresa fra 10 e 50 euro.
3. Le violazioni di cui al comma 1, che comportino danno ambientale, sono perseguite con una sanzione amministrativa compresa fra 50 e 500 euro, qualora vi sia possibilità di ripristino, o compresa fra 500 e 5000 euro, qualora non vi sia possibilità di ripristino.
4. Chi commette le violazioni di cui al comma 3 è tenuto altresì a realizzare le misure di ripristino o di compensazione ambientale, che costituiscono sanzioni amministrative accessorie, di cui all'articolo 12. L'ente gestore dell'area protetta regionale provvede ad ingiungere al trasgressore le misure di ripristino e di compensazione ambientale. In caso di inottemperanza all'obbligo di realizzare le misure di ripristino o di compensazione ambientale nei termini e modi fissati, l'ente gestore provvede in sostituzione del soggetto responsabile della fattispecie illecita, all'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, secondo la disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente, con oneri a carico del trasgressore.
5. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano alle violazioni delle disposizioni di cui alla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33, commesse sull'intero territorio regionale.

Articolo 34
Segnaletica

1. I confini delle aree protette sono indicati, a cura dell'ente gestore, con appositi cartelli perimetrali.
2. I cartelli perimetrali devono essere collocati, in modo visibile, nei punti di intersezione del perimetro dell'area protetta con le strade di accesso e devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e di leggibilità.
3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le caratteristiche della segnaletica relativa ai vari tipi di area protetta al fine di uniformarle a livello regionale, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti.

Articolo 35
Interventi sostitutivi

1. In caso di accertata, persistente inattività che comprometta il conseguimento delle finalità istituzionali delle aree protette, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine, comunque non superiore a sei mesi, per provvedere. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta.

Articolo 36
Norma finanziaria

...

Articolo 37

Norme transitorie

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione o l'assessore competente, se delegato, avvia, in accordo con gli enti locali interessati, il procedimento di verifica ed eventuale modifica dei consorzi di gestione delle aree protette regionali, in conformità all'art.22 commi 3 e 4 e secondo le modalità di cui all'art.27, commi 1, 2 e 3.
2. Fino all'insediamento dell'assemblea consortile, nei parchi regionali Oglio Nord e Orobic Bergamasche, resta fermo il commissariamento dei parchi medesimo disposto con legge regionale 9 giugno 1997, n. 17, per l'esercizio delle funzioni ivi previste. Poteri ed ambiti di intervento del commissario straordinario, nonché eventuali forme di collaborazione nella gestione commissariale in atto, sono definiti dalla giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fino all'insediamento degli organi del consorzio del parco regionale Oglio Nord, le competenze in materia di difesa dei boschi attribuite dall'articolo 7 della presente legge sono svolte dalla Provincia competente per territorio. Nel parco regionale delle Orobic Bergamasche dette competenze sono svolte, fino alla data di adozione del piano territoriale di coordinamento, dalle Comunità montane competenti per territorio.
4. Nei parchi regionali di cui al comma 2 restano fermi gli effetti delle rispettive leggi istitutive:
 - a) per quanto riguarda la delimitazione provvisoria dell'area del parco, fino alla pubblicazione della proposta di piano del parco regionale;
 - b) per quanto riguarda le norme di salvaguardia da applicare, fino alla pubblicazione della proposta di piano del parco regionale e comunque non oltre il termine di proroga dell'efficacia delle norme stesse previsto dalla vigente legislazione regionale.

Articolo 38

Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) gli articoli 24-bis, 24-ter e 25-bis della legge regionale 27.07.1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica»;
- b) la legge regionale 5 settembre 1981, n. 57 «Proroga ed integrazioni delle misure di salvaguardia previste dall'art. 7 della l.r. 20 agosto 1976, n. 31 Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane»;
- c) la legge regionale 28 agosto 1982, n. 54 «Modifica dell'art. 8 primo comma, della L.R. 5 settembre 1981, n. 57 Proroga ed integrazioni delle misure di salvaguardia previste all'art. 7 della L.R. 20 agosto 1976, n. 31»;
- d) la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»;
- e) la legge regionale 14 dicembre 1987, n. 42 «Modifica dell'art. 43 (norma di raccordo) della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 Piano regionale delle aree regionali protette, norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ambientale»;
- f) la legge regionale 5 novembre 1993, n. 34 «Formazione ed adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento dei parchi da parte della giunta regionale ai sensi dell'art. 19, IV comma, della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e proroga delle norme di salvaguardia di cui all'art. 8 della L.R. 16 settembre 1983, n. 82 "Istituzione del parco naturale della valle del Lambro"»;
- g) la legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 «Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali»;
- h) la legge regionale 9 giugno 1997, n. 17 «Commissariamento dei parchi regionali Oglio Nord, Orobie Bergamasche e Spina Verde di Como».